



Istituto Comprensivo Dipignano-Carolei

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale
Scipione Valentini Via XXIV Maggio, 27 – 87045 DIPIGNANO(CS) *Alfonso Rendano*
Tel 0984/621001 - FAX 0984/621037C.F. 80005140787
E-Mail: csic80200t@istruzione.it PEC: csic80200t@pec.istruzione.it
Sito: www.comprendivodipignano.gov.it



Prot. 1578

Dipignano, 22 settembre 2016

Ai Docenti e al Personale ATA
Al DSGA
Al sito WEB

Circolare n. 16

Oggetto: assenze del Personale scolastico e fruizione dei permessi orari

Si ricorda che, secondo l'art 17 c. 10 del CCNL Scuola, vi è l'obbligo per tutto il personale della scuola assunto a tempo indeterminato e determinato di **comunicare tempestivamente la propria assenza** all'Ufficio di Segreteria dell'Istituto in cui si presta servizio e contestualmente ai responsabili di plesso non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica.

Tale obbligo di comunicazione, indipendentemente dall'orario di servizio del dipendente e dalle modalità di invio della certificazione, rientra nel dovere di diligenza, in modo da permettere alla scuola di provvedere con celerità alla sostituzione. Quanto detto vale anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.

La mancata comunicazione tempestiva dell'assenza, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, può far sì che la scuola ritenga l'assenza non giustificata con la conseguenza della mancata retribuzione della giornata lavorativa e l'irrogazione di un provvedimento disciplinare.

Si ricorda, inoltre, che la **giustificazione dell'assenza** dovrà pervenire presso l'Ufficio di Segreteria entro 5 gg. dal primo giorno di assenza.

Si ricorda, inoltre, che, secondo l'art. 16 del CCNL Scuola, al dipendente possono essere attribuiti **brevi permessi orari, per esigenze personali e a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio.**

Si sottolinea, inoltre, che “entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, **il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate** in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio”.

Il Dirigente Scolastico

Fiorangela D'Ippolito

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L. n. 39/1993